



COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE I

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Vista

- la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

- la **D.G.R. n. 1724 del 22.10.2020** avente ad oggetto “L.9/12/1988, n.431- art.11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programma anno 2019. Riparto tra i Comuni della somma di €8.357.151,20. Individuazione criteri e requisiti per l’accesso ai contributi” si stabiliva che le somme (**FINCOVID**) assegnate ai Comuni dovranno essere utilizzate:

- a) prioritariamente per la concessione di contributi ai soggetti in possesso di ISEE non superiore a 35.000 euro, che presentino autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, a seguito della emergenza sanitaria da COVID 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- b) per la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell’art.2, comma 3, della L. n. 431/1998;
- c) per il sostegno ai canoni di locazione anno 2019, in aggiunta alle somme già loro attribuite;

- la **D.G.C. n. 145 del 10.11.2020** con la quale si destinava la quota parte di finanziamento regionale assegnato pari ad €7.198,51 per la finalità Fin_a) il 40% dell’importo assegnato pari ad € 2.879,40;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 357 del 12.11.2020 che approva il presente avviso, in base agli indirizzi di cui sopra;

Preso atto che il presente avviso è relativo ad una misura straordinaria e urgente di sostegno al pagamento del canone di affitto, destinata a sostenere i lavoratori dipendenti o autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid 19;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **12.11.2020 fino alle ore 12.00 del giorno 21.12.2020** i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente Avviso, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalle citate disposizioni, **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

ARTICOLO 1

Modalità di presentazione e caratteristiche della domanda

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Fragagnano: www.comune.fragagnano.ta.it.
2. Il richiedente potrà ricevere informazioni e aiuto alla compilazione per la presentazione della domanda, rivolgendosi al numero 099.6610129 in orario 9.00-12.00 il martedì, mercoledì e giovedì, oppure anche tramite email all'indirizzo servizisociali@comune.fragagnano.ta.it.
3. Può essere presentata una **sola domanda per nucleo familiare**. Si intende per nucleo familiare esclusivamente quello definito ai fini ISEE (come specificato all'art. 3 del presente Avviso).
4. La domanda costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
In caso di dichiarazioni falsi o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sono previste sanzioni penali e civili, oltre alla decadenza dal contributo.
5. La domanda va inviata prioritariamente via pec all'indirizzo protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it ovvero consegnata (in via residuale) all'ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ARTICOLO 2

Requisiti, condizioni di ammissione

Possono presentare domanda i soggetti che alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Fragagnano, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione di alloggio ERP nel corso di fruizione del contributo, è causa di decadenza dall'erogazione a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
- c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- d) titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza; (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- e) che non abbiano vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- f) anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, L.R. 15/11/2017 n°45, art.6, comma4, lettera b) aventi i seguenti requisiti:
 - genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
 - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
- g) **che non abbiano richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi, la detrazione dei redditi d'imposta** prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L.431/98;
- h) **che non abbiano beneficiato della "quota affitto" nel c.d. "Reddito di cittadinanza"** di cui al D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.;

- i) **valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)** in corso di validità del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 35.000,00;
- j) diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 20% (venti per cento) per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19, per i mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2020 rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019. Si specifica che tale riduzione può essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia.
- k) di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

A pena di esclusione, i requisiti per l'ammissione, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo di fruizione del beneficio. La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente comunale e comporta l'esclusione del beneficio a far data dalla perdita del requisito stesso.

ARTICOLO 3

Nucleo familiare

Ai fini del presente avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell'attestazione ISEE, ai sensi dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 il quale prevede che "Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo".

Il citato art 3 del DPCM stabilisce infatti, ai commi 2,3,4,5,6 alcune specifiche rispetto alla composizione della famiglia anagrafica alle quali si rinvia.

ARTICOLO 4

Documentazione obbligatoria da presentare

In fase di presentazione della domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

La documentazione è costituita da:

1. dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando (in autocertificazione sul modello di domanda);
2. copia del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza anagrafica e per il quale si richiede il contributo;
3. ISEE in corso di validità;
4. copia dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio;
5. per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o documento Equivalente.

Documentazione facoltativa

1) documentazione comprovante la riduzione del reddito del nucleo familiare, in riferimento all'attività lavorativa per i mesi di marzo e aprile 2020, rispetto alle corrispondenti mensilità (marzo e aprile) dell'anno 2019. A titolo esemplificativo e non esaustivo: presentazione delle buste paga/cedolino, documentazione sul fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, altra documentazione ritenuta utile che sarà comunque valutata dagli uffici comunali.

La mancata presentazione della documentazione obbligatoria di cui sopra comporterà ovvero l'incompletezza della domanda di concessione del contributo l'esclusione della graduatoria, nonché le responsabilità civili e penali per la violazione delle norme sull'autodichiarazione e atto notorio di cui al DPR 445/2000.

ARTICOLO 5

Istruttoria delle istanze ed ammissione al beneficio

1. Istruttoria delle domande

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo regionale (FINCOVID) di cui alla lettera a), il Comune emana il presente bando pubblico, acquisisce le domande dei cittadini, verifica il possesso dei requisiti richiesti - nonché, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute - e concede i contributi secondo la modalità "a sportello".

Il contributo è pari al canone di locazione dovuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fino al limite massimo di € 1.000,00.

Sono esclusi i cittadini che abbiano beneficiato della la "quota affitto" nel c.d. "Reddito di cittadinanza" di cui al D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.; 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i.

2. Ammissione al beneficio

I richiedenti in possesso di **tutti** i requisiti di cui al punto 4 verranno ammessi al beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Non è prevista alcuna graduatoria in quanto la modalità di presentazione delle istanze è "a sportello".

La liquidazione del contributo spettante sarà effettuata con provvedimento formale del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

ARTICOLO 6

Controlli e sanzioni

L'elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti.

Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fragagnano, con sede legale in Via C. Battisti n.2 74022 Fragagnano (TA)- Italia.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Fragagnano è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.fragagnano.ta.it.

Il trattamento dei dati è finalizzato all'erogazione di contributi a sostegno dei nuclei familiari residenti a Fragagnano per il mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza COVID-19.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo nonché agli adempimenti conseguenti.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Fragagnano in qualità di Titolare, Via C. Battisti n.1, 74022 Fragagnano (TA)- Italia, oppure:
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Fragagnano (Data Protection Officer).

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore I, *Dott. ssa Annachiara COLUCCI*.

Dalla casa comunale

Il Responsabile del Settore I
Dott. ssa Annachiara COLUCCI